

www.expartecreditoris.it

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III^ CIVILE

in composizione collegiale nelle persone di Dott. Francesco Notaro - Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo - Consigliere Dott. Fernando Amoroso - Giudice Ausiliario Est.

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero OMISSIS del ruolo generale, promossa da

**BANCA** 

*APPELLANTE* 

#### **Contro**

SOCIETÀ E FIDEIUSSORE;

APPELLATI — APPELLANTI INCIDENTALI

Avverso la sentenza n. 3961/17 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicate in data 31.03.2017 e non notificata.

## RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

- 1. E' impugnata, con atto notificato il 24.05.2017, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli, adito dagli odierni appellati, in opposizione a decreto ingiuntivo n. OMISSIS, revocava il provvedimento monitorio nei confronti di SOCIETA', dichiarandolo, invece, esecutivo nei confronti del solo FIDEIUSSORE, la cui opposizione veniva rigettata.
- 2. Nell'originario ricorso monitorio l'odierna appellante aveva dedotto: di essere creditrice della SOCIETA' per l'importo di euro 1.720.716,58 in virtù dei rapporti bancari ivi indicati e provati dai certificati ex art. 50 T.U.B.; che, in data 31.06.2010, era stata rilasciata fideiussione per l'importo di euro 500.000,00 per conto della SOCIETA' ed in favore della OMISSIS, fideiussione questa escussa in data 14.12.2011 per l'importo di euro 408.340,88 ed in data 27.12.2011 per l'importo di euro 91.319,48, e che, conseguentemente, la Banca risultava creditrice della SOCIETA' della complessiva somma di euro 2.220.376,94; che i predetti rapporti bancari risultavano garantiti dalla "fideiussione omnibus" a firma del FIDEIUSSORE dell'11.08.2011 per l'importo di euro 3.000.000,00; che la Banca risultava, dunque, creditrice della SOCIETA' e del FIDEIUSSORE in solido tra loro, della complessiva somma di € 2.220.376,94 oltre interessi.
- 3. In sede di opposizione, gli odierni appellati eccepivano che: in data 09.02.2012, la SOCIETA' in liquidazione, aveva depositato presso il Tribunale di Larino ricorso per concordato preventivo ex artt. 160 e segg. del R.D. 16.3.1942, n. 267 (Legge Fallimentare); con provvedimento del 22.01.2013 il Tribunale di Larino omologava la proposta di concordato preventivo, nominando liquidatore il dott. OMISSIS, al quale veniva affidato il compito di procedere al pagamento dei debiti sociali sotto il controllo degli Organi Fallimentari; la Banca, pertanto, non poteva ottenere un titolo esecutivo finalizzato al pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, sia perché a tanto osta il divieto di cui all'art. 168 della Legge fallimentare sia perché all'esito delle predette operazioni di liquidazione ogni preteso credito azionato dalla Banca col ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe subito una decurtazione per effetto del pagamento della percentuale concordataria; -



in ogni caso, la documentazione depositata dalla Banca era evidentemente priva di qualsivoglia valore probatorio, stante la sua provenienza unilaterale e, comunque, insufficiente ai fini della dimostrazione della esistenza di qualsivoglia preteso credito, e che, tuttalpiù, l'entità di ogni pretesa somma da parte della Banca avrebbe dovuto essere decurtata degli interessi anatocistici e delle commissioni applicati in spregio alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni di cui agli artt. 1282 e ss. c.c.; - parimenti, la Banca non avrebbe potuto azionare il decreto ingiuntivo, ove dichiarato esecutivo, nei confronti del FIDEIUSSORE, quantomeno per la somma oggetto del decreto ingiuntivo stesso, stante, altresì, l'accessorietà dell'obbligo in questione ed il relativo collegamento funzionale con la obbligazione principale, non potendo comunque il fideiussore essere tenuto al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo specie dopo l'intervenuta omologa del concordato preventivo innanzi indicato ed il pagamento della predetta percentuale concordataria; - in ogni caso, essendo intervenuti a partire dall'anno 2007 tre contratti di fideiussione tra le parti in causa (rispettivamente in data 11.04.2007, 29.07.2008 e 17.08.2011) ed essendo ogni volta stata esclusa qualsiasi novazione con la conseguente efficacia autonoma dei contratti stessi, il termine per l'esercizio della "istanza" di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti del "debitore principale" e, nel caso di specie, della SOCIETA', decorreva dalla scadenza di ogni singola obbligazione di pagamento e/o prestazione effettuata dalla Banca; - non avendo proposto alcuna azione nel termine originario di sei mesi, quantomeno in relazione ai contratti di fideiussione dell'11.04.2007, 29.07.2008, 11.07.2011, e quindi a qualsivoglia preteso credito maturato nei confronti del "debitore principale" per quel periodo, la Banca era decaduta da ogni azione nei confronti del FIDEIUSSORE, a nulla valendo in proposito ogni avverso riferimento ad una assunta assimilazione sul piano giuridico della fideiussione contratta dallo stesso FIDEIUSSORE ad un "contratto autonomo di garanzia", considerato che nei contratti di fideiussione per cui è causa viene integralmente richiamata la normativa civilistica in materia (il richiamo all'art. 1957 c.c. con modifica del termine di legge, all'art. 1950 c.c. per il regresso del fideiussore, e così via), non potendosi, in ogni caso, ritenere, come affermato dalla Banca, che la sola pattuizione relativa alla richiesta di pagamento "a semplice richiesta societa" formulato dell'estituto di gradita pagamento "a semplice richiesta di pagamento".

3.1. In siffatte premesse, gli opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni: "1) in via principale dichiarare, per le causali esposte in premessa, nullo, annullare ed, in ogni caso, revocare, l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, in ogni caso, inammissibile, improponibile, improcedibile, e, comunque, rigettando, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda proposta dalla predetta BANCA, originaria ricorrente, col ricorso per decreto ingiuntivo del quale si discute, con ogni pronuncia conseguenziale; 2) condannare la menzionata BANCA, originaria ricorrente, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio; 3) in via istruttoria e senza inversione dell'onere probatorio, con salvezza di ogni altra deduzione e richiesta nei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., ammettere, sin da ora, le parti attuali opponenti a provare con l'interrogatorio formale del legale rapp.te p.t. della BANCA, originaria ricorrente, ed, in ogni caso, per testi che si riservano di indicare nel termine che all'uopo richiede, le circostanze di fatto indicate in premessa ed ogni altra che si riservano di illustrare in proposito".

scritta" formulata dall'Istituto di credito possa modificare la normativa di cui sopra, trasformando la "fideiussione" in un contratto del genere indicato, non essendo peraltro stata esclusa espressamente la facoltà per il "fideiussore" di opporre al "creditore" le eccezioni

spettanti al "debitore principale".

4. Il giudizio di opposizione, nel contraddittorio con l'opposta, trovava epilogo nella sentenza evidenziata in epigrafe e della cui impugnativa trattasi, con la quale il Tribunale così statuiva: "accoglie l'opposizione proposta da SOCIETA' in liquidazione e per l'effetto revoca l'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti della stessa; - rigetta l'opposizione proposta da FIDEIUSSORE e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dello stesso, dichiarandolo esecutivo; - compensa tra le parti le spese della procedura di opposizione".

II Giudice di prime cure motivava l'accoglimento dell'opposizione articolata dalla SOCIETA' sul rilievo che "nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore a far tempo dalla data della presentazione del ricorso per concordato preventivo e



fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, posto dall'art. 168 I. fall., rientrano non soltanto le azioni proprie del processo di esecuzione (art. 474 e seguenti c.p.c.), ma anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente e al di fuori della procedura concorsuale il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario ..." (pag. 7 della sentenza impugnata).

Quanto al FIDEIUSSORE, invece, il Tribunale, qualificato il rapporto fideiussorio dedotto in giudizio dall'opposta, come contratto autonomo di garanzia, rigettava l'opposizione, dal momento che l'opponente, quale garante autonomo, appunto, non poteva "far valere le eccezioni proposte con il presente atto di opposizione" (pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata).

- 5. Con l'unico motivo di gravame l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 168 I. fall., dal momento che il ricorso monitorio non può essere annoverato tra i procedimenti cautelari e tanto meno tra quelli esecutivi, sì da poter essere precluso dalla procedura concordataria.
- 5.1. Gli appellati, nel resistere al gravame hanno, a loro volta, articolato appello incidentale diretto, in estrema sintesi, alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui: 1) ha qualificato il rapporto fideiussorio come contratto autonomo di garanzia; 2) ha disatteso l'eccezione di estinzione dell'obbligazione del FIDEIUSSORE, ai sensi degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c.; 3) ha pretermesso pronuncia in ordine all'eccezione di anatocismo e di usurarietà dei tassi (eccezioni, peraltro, rilevabili d'ufficio); sull'inapplicabilità della C.M.S.; sulla unilaterale variazione dei tassi applicati dalla Banca in corso di rapporto; sulle valute applicate; 4) ha immotivatamente compensato le spese di lite.
- 5.2. Accolta l'istanza di inibitoria, limitatamente al 50% delle somme ingiunte in danno del FIDEIUSSORE, all'udienza del 06.03.2019, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
- 6. L'appello principale è fondato.

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il procedimento monitorio dà ingresso ad un'azione di cognizione ordinaria, con forme processuali speciali; è caratterizzato da una unità funzionale fra le due fasi (quella monitoria, inaudita altera parte, e quella — a contraddittorio integro - di opposizione), benché la seconda sia solo eventuale; dà luogo, anche nella fase di cognizione sommaria, ad un accertamento, per effetto della decisiva acquiescenza del debitore, unitamente ad una, seppur superficiale, valutazione circa la sussistenza del credito.

Ciò posto, a differenza di quanto accade nella procedura concorsuale (nell'ambito della quale l'opponibilità del decreto ingiuntivo al Curatore è subordinata alla intervenuta dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.), nella procedura concordataria, invece, attesa la natura cognitiva dell'azione monitoria, il ricorso risulta esperibile anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato.

Ed invero, in disparte il rilievo che nel concordato, a differenza del fallimento, il debitore non viene spossessato dei propri beni, ma ne mantiene l'amministrazione e, inoltre, conserva la legittimazione processuale relativa al passivo (sicché, qualora insorga contrasto con un creditore sull'ammontare o sulla collocazione del credito, sarà il giudice ordinario a dirimere la questione), con la dichiarazione di fallimento qualsiasi azione volta all'accertamento di un credito è improcedibile a causa della *vis actractiva* del Tribunale fallimentare.

Nel concordato ciò non accade: l'art. 168 l. fall. dispone solo che, a partire dalla data di pubblicazione della domanda presso il registro delle imprese, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.



I tempi di proposizione del ricorso (se prima o se dopo la pubblicazione del concordato), ad avviso del Collegio, hanno incidenza solo con riferimento alle spese del monitorio: se il credito è già riconosciuto dal debitore, mediante l'inserimento dello stesso nel relativo elenco, il ricorso al decreto ingiuntivo è un'attività del tutto inutile per cui le spese ingiunte non andrebbero riconosciute; se, invece, al momento della proposizione del ricorso il credito non risulta ancora inserito nell'elenco concordatario o risulta inserito solo in parte, l'azione diventa una vera e propria causa di accertamento del credito, per cui l'esito del giudizio (sia in caso di opposizione o meno) avrà decisamente impatto sul passivo concordatario sia in linea capitale sia per quanto riguarda le spese.

In un caso e nell'altro, giammai potrà essere precluso al creditore il ricorso alla procedura monitoria, che risulta, dunque, ammissibile, anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo.

7. Quanto all'appello incidentale, il rigetto dei motivi inerenti il *quantum debeatur* (anatocismo, usura, commissione massimo scoperto, variazione unilaterale tassi, giorni valuta) finisce per essere assorbente, anche in applicazione del c.d. principio della ragione più liquida (artt. 24 e 111 Cost: SS. UU. n. 9936/14), il motivo inerente la qualificazione giuridica del rapporto di garanzia, all'evidenza diretto ad abilitare anche il FIDEIUSSORE alle eccezioni di cui ai richiamati motivi incidentali.

Osserva, anzitutto, il Collegio che tutte le eccezioni veicolate con i motivi di che trattasi non risultano oggetto dell'originaria opposizione, sicché le stesse risultano precluse nel presente grado ex art. 345 c.p.c..

L'inammissibilità delle relative eccezioni va dichiarata anche con riferimento al divieto di anatocismo e dell'usura, le quali, sebbene rilevabili anche d'ufficio, presuppongono, pur sempre, la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione; tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo in relazione al quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il *thema decidendum* e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio.

Di conseguenza, anche la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

8. Le considerazioni che precedono hanno indubbia valenza anche con riferimento all'eccezione, sollevata per la prima volta solo in sede di memoria di replica conclusionale, dagli appellanti incidentali (i quali ne hanno sollecitato, altresì, il rilievo d'ufficio) della nullità delle fideiussioni, in ragione del fatto che la Suprema Corte, con ordinanza n. 29810/17, depositata dopo l'introduzione del presente grado di giudizio, ha ipotizzato la nullità (rilevabile anche d'ufficio) dei contratti di garanzia stilati sullo schema ABI (conformi a quelli dimessi in atti, sottoscritti dall'appellato FIDEIUSSORE) per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge n. 287 del 10.10.1990 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato").

L'eccezione è stata articolata nel richiamato atto conclusivo in cui, dopo un excursus sulla L 287/1990 ed avendo ricordato che la Banca di Italia con provvedimento del 2 maggio 2005 aveva ritenuto che alcuni articoli dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazione bancarie (fideiussioni omnibus) contenessero disposizioni in contrasto con l'art 2, co. Il, lett a), L 287/90, la difesa degli appellati deduce che gli artt. 2, 6, 8 dei contratti di garanzia sottoscritti dal FIDEIUSSORE corrispondono



Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Notaro – Rel. Amoroso, n. 5264 del 4 novembre 2018 anche nella numerazione allo schema negoziale predisposto dall'ABI; ricordano, inoltre, come la Cassazione con la citata sentenza 29810/2017 avrebbe ribadito la nullità dei contratti di garanzia conclusi sulla base dello schema ABI.

Mette conto, anzitutto, rilevare che secondo recente orientamento di legittimità (Cass. n. 24044/19), per i moduli fideiussori predisposti unilateralmente dagli istituti di credito e sottoposti alla firma del cliente, anche se contengono le stesse clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, pur se dichiarate illegittime con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, in veste di Autorità Garante, - che ha accertato e dichiarato la sussistenza di un contrasto con l'art. 2 comma 2 lettera a) della L. 287/1990 "nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme", - deve ritenersi che, avendo l'Autorità amministrativa delimitato l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle Norme Bancarie Uniformi (in genere presenti agli articoli 2, 6 e 8 dei moduli fideiussori) rese in attuazione di intese illecite, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. e ss. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite.

In altri termini, va tendenzialmente esclusa la nullità totale della fideiussione - anche se contiene le clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8 delle vecchie Norme Bancarie Uniformi considerate anti-concorrenziali - per cui sono ritenute affette da nullità solo relativa, che però non travolge l'intero contratto di garanzia, con il riconoscimento, ove sussistenti i presupposti, di ottenere una tutela di tipo risarcitorio.

In ogni caso, anche in ordine a siffatta eccezione il Collegio deve rilevare che la rilevabilità d'ufficio della nullità, che la parte appellante incidentale ha sollecitato con tali difese, è subordinata alla circostanza che essa emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa.

Nello specifico non essendo stato prodotto ritualmente lo schema predisposto dall'ABI, oggetto dei rilievi della Banca di Italia, è precluso alla Corte l'accertamento della fondatezza della dedotta corrispondenza ad esso delle clausole 2,6,8 delle fideiussioni sottoscritte dal FIDEIUSSORE.

9. Anche il secondo motivo di gravame incidentale, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c. (attesa l'autonomia tra i vari contratti di fideiussione sottoscritti dal FIDEIUSSORE e la decadenza dell'Istituto di credito dall'escussione della garanzia per decorrenza dei termini), risulta infondato.

La Corte rileva, anzitutto, che con il ricorso monitorio è stata azionata la sola garanzia fideiussoria rilasciata dal FIDEIUSSORE l'11.08.2011 sino alla concorrenza del complessivo importo di € 3.000.000,00.

L'art. 5 del contratto di garanzia prevedeva, in deroga all'art. 1957 c.c., il termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita per agire per l'adempimento.

Di conseguenza, l'eccezione sollevata dal FIDEIUSSORE, sul punto, risulta del tutto generica, avendo questi fatto riferimento alla sola data di sottoscrizione della fideiussione e non anche a quella di scadenza dell'obbligazione.

Inoltre, mette conto rilevare che la Suprema Corte ha più volte avuto modo di precisare che quando in una garanzia a prima richiesta, come nel caso di specie, si prevede l'applicazione dell'art. 1957 c.c., il rinvio deve essere letto come riferito solo al termine indicato nell'art. 1957, comma 1, c.c. e non come riferito agli altri suoi contenuti; quindi il termine si osserva con una mera richiesta stragiudiziale di pagamento e nel termine non deve iniziare l'azione giudiziale di recupero del credito (Cass. n. 22346/17).



Ed invero, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa, poi prevedere che una tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria (dove possono essere sollevate, appunto, una serie infinita di eccezioni).

9.1. Quanto, infine, alla eccepita violazione degli obblighi di buona fede da parte dell'odierna appellante nelle reiterate garanzie fideiussorie sottoscritte dal FIDEIUSSORE, osserva il Collegio, che i richiami giurisprudenziali operati dall'appellante incidentale a supporto del motivo di gravame, non risultano pertinenti, in quanto, nell'articolazione della censura, si trascura la (rilevante) circostanza che vuole il fideiussore socio maggioritario e già amministratore della SOCIETA' (V. visura camerale versata in atti già con il ricorso monitorio).

La mancata richiesta di autorizzazione può, infatti, configurare una violazione contrattuale liberatoria solo se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale non è comune, o non può essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui, invece, debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale è socio (Cass. n. 3761/2006).

L'operatività della garanzia fideiussoria rimane, dunque, esclusa solo quando il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

A tal fine, tuttavia ed in ogni caso, sarebbe stato onere della parte, la quale deduca la violazione di questo canone, dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore, ignaro della situazione finanziaria della debitrice principale.

- 10. L'appello incidentale è, dunque, rigettato.
- 11. A tanto segue l'onere, per gli appellanti incidentali, in solido tra loro, del pagamento delle spese del presente grado (la compensazione operata in primo grado non è stata attinta da specifica censura da parte dell'appellante principale) in favore di BANCA e che, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta dalle parti e dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, si liquidano come da dispositivo.
- 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico degli appellati, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

### P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 24.05.2017, da BANCA nei confronti di SOCIETA' e sull'appello incidentale spiegato da quest'ultima, unitamente a FIDEIUSSORE Francesco, avverso la sentenza n. 3961/17 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:

- in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. OMISSIS del Tribunale di Napoli e, per lo effetto, lo dichiara esecutivo anche in danno di SOCIETA';
- rigetta l'appello incidentale e conferma nel resto l'impugnata sentenza;



- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante principale, delle spese del presente grado, che liquida, in complessivi € 32.600,00, di cui € 2.600,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15,00%, Cassa Avv.ti ed IVA come per legge;

- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22.10.2019.

Il Giudice Ausiliario Est. Dott. Fernando Amoroso

> Il Presidente Dott. Francesco Notaro

\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy